

# CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

## Art. 1 - Parti del contratto

Tra la società Unirelab Srl, in persona del legale rappresentante in carica, Prof. Vincenzo Chiofalo con sede legale in Roma Via Quintino Sella, 42 00187 (P.IVA e C.F. : 07535401009), qui di seguito chiamata anche semplicemente Società

E

Il Dott. Antonello Gallo iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Nocera Inferiore al n. 344 A, domiciliato presso lo Studio di Via Rosazza, N. 52 00153 Roma P. Iva: 03750030656 Codice Fiscale: GLLNNL71C16F912P d' ora in poi chiamato Consulente

## Art. 2

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c. e succ. modificazioni ed integrazioni, un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti. Il contratto non potrà comportare in nessun caso il sorgere di rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato tra le parti contraenti.

## Art. 3 - Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto sono le attività di consulenza ed assistenza economica e fiscale in tutte le materie di interesse della società, in particolare:

- Adempimenti scadenziario fiscale del periodo;
- Controllo contabilità generale e contabilità Iva di periodo;
- Chiusura di periodo della Contabilità Generale ed Iva;
- Registrazione in P.D. delle retribuzioni del personale;
- Dichiarazioni Fiscali ed Iva di periodo, invio telematico degli stessi;
- Rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- Assistenza alle riunioni dell'Amministratore Unico, quando richiesto, ed alle adunanze del Collegio Sindacale;
- Contabilizzazione e mantenimento a regime delle scritture di contabilità analitica ed industriale in parallelo alla Contabilità Generale per la

UNIRELAB srl \_ 03/07/2015 00:00:00  
02154-2015



- determinazione dei risultati per singolo centro di costo;
- Predisposizione del bilancio di esercizio, compreso di nota integrativa e relazione sulla gestione;
  - Assistenza nelle procedure di acquisto soggette a vigilanza e controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
  - Partecipazione alle commissioni selettive, ove richiesto, nelle procedure di appalto di cui al D.lgs. 163/2006.

#### **Art.4 - Modalità di svolgimento del contratto**

L'incarico professionale in oggetto, privo di postazione fissa di lavoro presso la sede della Società committente, sarà svolto dal Consulente, personalmente.

L'attività professionale sarà espletata nell'ambito di incontri periodici, secondo le specifiche esigenze, senza che alcun adeguamento del compenso possa essere richiesto dalle parti per un maggiore o minore numero di incontri previsti e/o programmati. In tal senso, per incontri periodici deve intendersi il numero di incontri necessari al corretto svolgimento delle prestazioni previste all'art. 2.

Le Parti convengono espressamente che la prestazione della consulenza oggetto del presente Contratto non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra la Società ed il Consulente, o suoi collaboratori ed incaricati, e che le prestazioni svolte dal Consulente stesso, o da suoi collaboratori ed incaricati, in esecuzione del Contratto medesimo costituiranno prestazioni di lavoro libero professionale autonomo.

#### **Art. 5 – Apporti specialistici**

Il Consulente, nell'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto, potrà utilizzare – ove necessario - apporti specialistici ed avvalersi di collaborazioni esterne di altri professionisti di propria fiducia, senza che ciò comporti ulteriori oneri per la Società rispetto al compenso di cui all'art. 7 del presente contratto, rimanendo in ogni caso nei confronti della Società l'unico responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto.

#### **Art. 6 - Attività escluse**

Restano escluse dal presente contratto, in via generale, tutte le prestazioni non

rientranti espressamente tra quelle previste all' art. 2, sempreché non possano indubitabilmente ritenersi meri atti accessori delle più ampie prestazioni previste, mentre restano, in ogni caso escluse:

a) assistenza e rappresentanza tributaria presso le Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado, ivi compreso eventuali istanza di autotutela per la risoluzione, in via amministrativa, delle controversie nascenti e/o instaurate;

b) analisi, verifica ed attuazione di operazioni societarie di carattere straordinario, che modificano in tutto o in parte gli assetti e/o la struttura societaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, trattasi di Fusioni, Scissioni, Trasformazioni, Cessioni e/o Acquisizioni di aziende o di rami, ecc.

c) elaborazione perizie e formalizzazione di atti in qualità di Consulente Tecnico di parte, in ogni sede o luogo.

#### **Art. 7 - Durata del contratto**

Il presente contratto avrà efficacia dal 1 luglio 2015 e fino al 30 giugno 2016, salvo recesso della Società da comunicarsi con un preavviso di trenta giorni, mediante raccomandata a.r. o pec.


Alla data di scadenza, il Contratto non si intenderà tacitamente rinnovato, salvo proroga scritta.

#### **Art. 8 - Compenso**

Le Parti convengono che la Società, quale corrispettivo per lo svolgimento e l'esecuzione degli incarichi di cui al presente Contratto, corrisponderà al Consulente l'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mensili, oltre IVA e Cassa, da corrispondersi entro i primi dieci giorni del mese successivo al rispettivo mese di scadenza, previa presentazione di fattura.

#### **Art. 9 - Rimborso spese**

Le spese vive che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione degli incarichi oggetto del presente Contratto, incluse quelle di trasferta e/o di soggiorno, dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti per iscritto, e verranno rimborsate dalla Società, previa presentazione dei relativi giustificativi, unitamente all'erogazione del compenso e con le medesime modalità.

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The upper signature is more legible and appears to be 'APR', while the lower one is more stylized and less clear.

#### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

La Società, in caso di negligenze, inadempienze e/o ritardi relativi agli obblighi assunti con il presente Contratto, avrà facoltà di mettere in mora il Consulente con comunicazione tramite raccomandata a/r, e di assegnare un termine non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni per porre fine all'inadempimento e/o al ritardo.

Qualora il Consulente, pur a fronte della ricezione della comunicazione di cui al precedente capoverso, non ponga fine all'inadempimento e/o al ritardo entro il termine assegnato, il Contratto sarà risolto di diritto e la Società potrà agire in giudizio nei confronti del Consulente per il risarcimento del danno e per le ulteriori spese che dovranno essere sostenute per adempiere alle attività .

In caso di risoluzione del Contratto da parte della Società, il Consulente avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettivamente eseguite sino al giorno della risoluzione.

#### **Art 13- Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

#### **Art. 14 - Modifiche del Contratto**

Qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

#### **Art. 15 – Rinvio alle norme del Codice Civile**

Per quanto non previsto dal presente Contratto, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 16 - Consenso al trattamento dei dati personali**

Il nominativo del Cliente, così come i dati da lui forniti ai fini dell'espletamento della attività di consulenza prevista dal presente contratto, saranno trattati dal Consulente con la massima riservatezza, nonché conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico affidato.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 relativo al “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 della citata normativa e attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di




attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.


Roma, 2 luglio 2015

**Letto, approvato e sottoscritto**

Unirelab S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, Prof. Vincenzo Chiofalo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo Chiofalo", written over a horizontal line.

Il Consulente, Dott. Antonello Gallo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonello Gallo", written over a horizontal line.